COMUNE DI MAGLIANO SABINA

Provincia di Rieti

AREA III-EDILIZIA PRIVATA-LAVORI PUBBLICI-ICT

Prot. n. 7214 Magliano Sabina Lì 30/05/2023

Certificato n.ro 2467 del Registro.

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Vista la domanda presentata in data 30/05/2023 del **COMUNE DI MAGLIANO SABINA** c.f. *00108350570* con sede in Piazza Garibaldi, 4 a MAGLIANO SABINA (RI) con la quale richiede il certificato di destinazione urbanistica di cui all'art.30, comma 2° e 3°, D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e successive modifiche ed integrazioni, relativo ai terreni censiti all'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di Rieti nel Comune di Magliano Sabina al Fog. 18 p.lle 492/p,504/p,138/p e 26/p, aree ove è prevista la realizzazione di una palestra a servizio dell'Istituto Onnicomprensivo S. Pertini in viale XIII Giugno 42 da realizzarsi nei pressi dell'Istituto Scolastico in un'area di proprietà comunale prospiciente la Pineta Comunale;

Visto l'art. 30, comma 2° e 3°, D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli strumenti urbanistici vigenti in questo Comune;

Visto il versamento eseguito per diritti di segreteria;

CERTIFICA

- Che le prescrizioni urbanistiche di questo Comune riguardanti l'area distinta al N.C.T. al Fog. 18 p.lle 492/p,504/p,138/p e 26/p, meglio individuate nella tavola allegata come risulta dalla planimetria allegata, sono:

Per effetto del Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.9847 del 20/12/1994 - la seguente DESTINAZIONE URBANISTICA:

Le particelle 492/p,504/p,138/p e 26/p del foglio 18, aree ove è prevista la realizzazione, ricadono in:

ZONA E — AREE AGRICOLE.
SOTTOZONA E4 — Area agricola scarsamente produttive. -

Fermo restando il carattere prevalentemente rurale delle zone cui viene assegnata la presente destinazione, il tipo di frazionamento delle proprietà ricadenti nelle stesse, non consente un utilizzo specificatamente agricolo-produttivo.

In essa sono consentite abitazioni ed accessori con le seguenti prescrizioni (adeguate alla L.R. 38/99, come modificata dalla L.R. 8/2003):

Per residenze: lotto minimo 30.000 mq
If = 0,01 mq/mq fino ad un max di 300 mq
Altezza massima per residenze: H 6,50 ml;

Per annessi agricoli: 20 mq ogni 5.000 mq., per una superficie massima accorpabile di 200 mq corrispondenti ad un appezzamento di 20.000 mq;
altezza massima 3,20 ml alla linea di gronda;
copertura a tetto;

Distacco dai confini: 10 ml.

Le prescrizioni sopra riportate sono comunque assoggettate alle modifiche e prescrizioni di cui alla L.R. 38/99.

Le particelle in oggetto, rispetto alle norme di cui al Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 5 del 21 Aprile 2021 e pubblicato sul BUR n. 56 del 10 Giugno 2021, supplemento n. 2, e la successiva pubblicazione sul BUR edizione ordinaria, n. 36 del 28.04.2022, della D.G.R. n. 228 del 21.04.2022, con cui è stata aggiornata la tav. B n. 15 contenente la graficizzazione del vincolo della "Valle del Tevere", rientra nel:

Tav. A15 - Foglio 356: SISTEMI E AMBITI DEL PAESAGGIO

- Sistema del Paesaggio Agrario: "Paesaggio Agrario di continuità" (p.lla 492/p,504/p,138/p e 26/p)

Tav. B15 - Foglio 356: BENI PAESAGGISTICI

- Individuazione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico (art.134 co. 1 Lettera a) e art. 136 D.Lgs 42/2004): lett. c) e d) beni d'insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche (tutte le p.lle).

VINCOLO ASSOLUTO – ART. 19 NORME TECNICHE DEL P.R.G.

Vincolo CIMITERIALE:

- Le aree a vincolo cimiteriale sono destinate alle attrezzature cimiteriali ed alle relative aree di rispetto nelle quali sono consentite soltanto parcheggi e piccole costruzioni per la vendita dei fiori ed oggetti di culto e l'onoranza dei defunti.
- La concessione o l'autorizzazione alle piccole costruzioni di cui sopra, saranno a titolo precario.
- Si dovranno in ogni caso rispettare le disposizioni di cui all'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie 27.7.1934 n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto l'aggiornamento della relazione del Perito Demaniale Dott.Agr.For. Cristiano Miraldi, quale professionista incaricato, in data 25/03/2021 ha rimesso al protocollo n. 3955 ed approvati con Deliberazione del consiglio Comunale n.8 del 10/04/2021;

Vista la relazione del Perito Demaniale Geom. Francesco Spagnoli acquisita in data 15.02.1999 con prot. n. 1405;

Vista la circolare n. 1/1993 prot. 01484 del 3.02.93 della Regione Lazio — Ass.to Agricoltura in materia di Usi Civici;

Vista l'attestazione della Regione Lazio — Ass.to Agricoltura in data 27.11.89, prot. 2475 /88/174 sulla sussistenza di gravami per uso civico in ordine al P.R.G. adottato dal CC. in data 10.07.87 delib. n.85 e sue modifiche ed integrazioni, dalla quale risulta che i terreni in oggetto **non sono gravati** da usi civici.

Il presente certificato ha validità di un anno, dalla data del rilascio, se non intervengono modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Si allega:

- Tav.1 con Stralcio tav. 11B;
- Tav. 2 contenente:
  a) Stralcio mappa catastale con ortofoto;
  b) Stralcio PTPR Tav. B- protezione delle aree boscate che dimostra che l'area non è soggetta a tale vincolo;
  c) Stralcio PTPR Tav. B- Individuazione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico (art.134 co. 1 Lettera a) e art. 136 D.Lgs 42/2004): lett. c) e d) beni d'insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche.

Il Responsabile dell'Area III-E.P.- LL.PP.-ICT
Arch. Fabrizio Tomei

Firmato digitalmente da

Fabrizio Tomei

CN = Tomei Fabrizio
O = Ordine Architetti Viterbo
C = IT